

STATUTO

**UILDM - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE -
SEZIONE DI BOLOGNA - ODV**

Indice

- Art. 1 – Costituzione, Denominazione
- Art. 2 – Natura Giuridica
- Art. 3 – Sede
- Art. 4 – Finalità e scopi dell'Associazione
- Art. 5 – Collaborazione e Dipendenti
- Art. 6 – Risorse Economiche
- Art. 7 – I Beni
- Art. 8 bis – Diritti e doveri dei soci
- Art. 9 – Organi dell'Associazione
- Art. 10 – Assemblea dei Soci
- Art. 11 – Consiglio Direttivo
- Art. 12 – IL Presidente
- Art. 13 – Il Vicepresidente
- Art. 14 – Il Segretario
- Art. 15 – Il Tesoriere
- Art. 16 – L'Organo di controllo
- Art. 17 – Revisore Legale dei Conti
- Art. 18 – Patrimonio e Risorse Economiche
- Art. 19 – Gestione del Patrimonio e delle Risorse Economiche
- Art. 20 – Bilanci e norme di Gestione
- Art. 20 bis – Bilancio Sociale
- Art. 21 – Scioglimento, Estinzione, Cessazione
- Art. 22 – Libri Sociali Obbligatori
- Art. 23 – Clausola Arbitrale e Norme Finali
- Art. 24 – Norme di Rinvio

Nicola P. P. P.



**UILDM - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE -
SEZIONE DI BOLOGNA - ODV**

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017 e delle normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SEZIONE DI BOLOGNA " in breve "UILDM SEZIONE DI BOLOGNA ODV" che assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

ART. 2 – NATURA GIURIDICA

L'organizzazione di volontariato con forma giuridica di associazione UILDM Sezione di Bologna ODV, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'associazione, aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirando la sua azione ai principi del volontariato e della solidarietà nei confronti delle persone con disabilità in generale e, in particolare, delle persone affette da distrofia muscolare.

In ogni caso, l'Associazione gode di piena e completa autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale gestionale e finanziaria.

L'ente UILDM Sezione di Bologna ODV ha personalità giuridica e ha un proprio patrimonio, distinto da quello dei singoli membri, e i creditori dell'ente non possono rivalersi sul patrimonio personale degli associati.

L'associazione utilizza in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in qualsivoglia segno distintivo la locuzione "organizzazione di volontariato" o il relativo acronimo "ODV."

ART. 3 – SEDE

La Sezione ha sede legale nel Comune di Bologna (BO) in Via San Leonardo 24 e 28.

L'Associazione opera di norma nel territorio della provincia di Bologna e nell'ambito della Regione dell'Emilia Romagna.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea Ordinaria con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 4 – FINALITÀ E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Le attività di interesse generale perseguite dall'Associazione sono svolte, in prevalenza, a favore di terzi avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono:

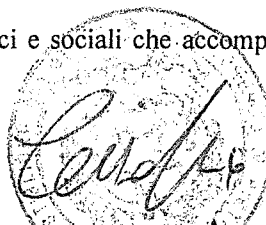
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

Scopo della Associazione è quello di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.

In particolare, l'Associazione si propone di:

1. rappresentare le problematiche delle persone con disabilità, in particolare quelle affette da malattie neuromuscolari, presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni sociali e l'opinione pubblica, in relazione allo scopo di cui sopra;
2. divulgare la conoscenza dei problemi posti dalle malattie neuromuscolari per una loro efficace prevenzione;
3. adoperarsi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e culturali per una piena integrazione sociale delle persone con disabilità;
4. contribuire alla prevenzione e al superamento dei problemi psicologici e sociali che accompagnano le

Mele Pph



malattie neuromuscolari;

5. favorire la formazione professionale e l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
6. promuovere ogni iniziativa che concorra alla realizzazione della autonomia e della vita indipendente delle persone con disabilità;
7. promuovere e sostenere, anche economicamente secondo le proprie possibilità, iniziative, piani e progetti di istituzioni pubbliche e private nonché di organizzazioni no profit relative ad attività di ricerca e alla erogazione di servizi sociali e socio-sanitari in favore delle persone con distrofia muscolare, con malattie neuromuscolari ed altre malattie genetiche;
8. l'attività di raccolta fondi viene effettuata, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17;
9. cura, anche per via telematica, note informative e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale;
10. fornisce consulenze gratuite di esperti in relazione agli scopi statuari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del dlgs 117/17, le c.d. attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. secondo i criteri e i limiti definiti nell'apposito Decreto ministeriale di attuazione.

È competenza del Consiglio Direttivo individuare le concrete modalità di svolgimento delle attività diverse.

ART. 5 - COLLABORAZIONI E DIPENDENTI

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità, scopi e modalità di intervento, nonché collaborare con Enti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità statutarie.

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 e dai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;

- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 nonché mediante l'adozione dell'apposita modulistica predisposta con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con decreto attuativo.

Michael G. P. P.



ART. 7 - I BENI

I beni dell'Associazione sono beni immobili e beni mobili gestiti nell'osservanza delle norme civilistiche in vigore.

I beni mobili possono essere acquistati dalla Sezione e sono ad essa intestati.

ART.8- I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano accettato lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti. L'adesione all'Associazione avviene con le modalità stabilite dal Regolamento Generale e dai provvedimenti della UILDM nazionale. La qualità di socio si acquisisce con l'approvazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo ed il versamento della quota sociale, il cui importo, stabilito dal Consiglio Nazionale, è unico su tutto il territorio nazionale.

Il socio svolge la propria attività in modo personale e spontaneo. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati a norma di legge contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minorenni. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

ART. 8 bis -DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci:

A) hanno diritto:

- alla partecipazione con pieno diritto e pari opportunità alla vita ed all'attività dell'Associazione;
- al godimento dell'elettorato attivo e passivo, se in possesso dei requisiti richiesti nel presente statuto;
- ad una informazione adeguata sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali.
- di chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- esaminare i libri sociali.

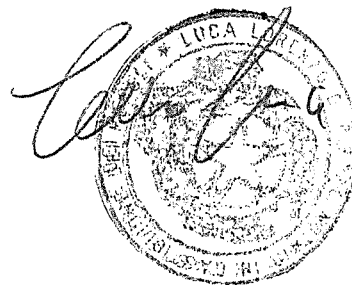
B) hanno il dovere di:

- osservare le norme dello statuto sociale, i regolamenti, le deliberazioni degli organi dell'associazione;
- collaborare, a qualsiasi livello, nei limiti delle proprie possibilità, per il perseguimento degli scopi statutari, anche nella sfera privata, per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e per la loro piena inclusione sociale;
- evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare ingiusto danno morale o materiale all'Associazione e denunciare fatti, atti e notizie di cui si è a conoscenza, che possano ledere l'Associazione stessa.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 18 mesi dal sollecito;
- decadenza per sopravvenuta incompatibilità derivante da rapporto di dipendenza o da rapporto patrimoniale organico fra il soggetto e l'Associazione;
- per esclusione:

Nicola Gelsi



- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.
-

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

1) Ai soci che contravvengano ai doveri del loro stato possono esser comminate le seguenti sanzioni disciplinari, in relazione alla gravità della infrazione commessa:

- a) censura;
- b) sospensione dello status di associato fino ad un massimo di dodici mesi;
- c) radiazione o esclusione.

2) La radiazione può essere adottata:

- a) in caso di indegnità, di grave violazione dei doveri statutari ed in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all'Associazione stessa;
 - b) per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti.
-

3) La censura e la sospensione vengono comminate dalla Direzione Nazionale su iniziativa propria o su proposta della Sezione; la radiazione è comminata dall'Assemblea Nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 – comma 3 – del Codice Civile.

4) Il Socio può impugnare il provvedimento disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il Collegio Probiviri provvederà a norma dell'art. 21 commi 5 e 6 Statuto Nazionale UILDM. Il provvedimento del Collegio, definitivo, ha effetto su tutto il territorio nazionale.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo (obbligatorio, se ricorrono i limiti dimensionali ex art.30/2° comma C.T.S.)
- d) il Revisore legale dei conti (obbligatorio, se ricorrono i limiti dimensionali ex art. 31/1° comma C.T.S.)

Tutte le cariche sociali (ad eccezione dei componenti l'Organo di controllo, se in possesso dei requisiti di cui all'art.2397/2° comma C.C.) sono gratuite, fatto salvo il rimborso spese a norma di legge con le modalità e i termini approvati dal Consiglio Direttivo.

I titolari delle cariche sociali sono assicurati a norma di legge.

ART. 10 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

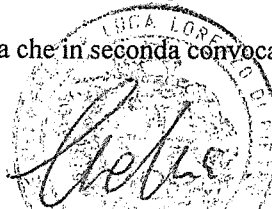
L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soggetti iscritti nel Registro Soci della Sezione, in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

All'Assemblea può partecipare l'Organo di controllo e/o il Revisore dei Conti, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno. Essa è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento. L'avviso sarà diramato, a mezzo posta ordinaria o elettronica, con almeno otto giorni di anticipo. L'avviso di convocazione è diffuso tramite posta ordinaria e/o e-mail, oltre alla pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione e/o affissione in bacheca, con preavviso di almeno otto giorni dalla data di convocazione. E' altresì consentito svolgere l'assemblea in modalità da remoto, in tal caso sarà diramato unitamente alla convocazione anche l'indirizzo per il collegamento.

L'Assemblea, in prima convocazione, è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convoca-



zione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

L'Assemblea straordinaria, per le modifiche statutarie, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o a mezzo delega, dei 3/4 dei soci e delibera col voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza, diretta o a mezzo delega, della maggioranza dei soci e delibera col voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione della Sezione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, previa nomina del liquidatore e individuazione dell'ente del Terzo Settore cui devolvere obbligatoriamente l'eventuale patrimonio residuo, previo parere preventivo della competente autorità.

Ciascun socio ha 1 voto. Il socio può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da altro socio. Un socio non può avere più di tre deleghe. Le deleghe sono depositate in segreteria prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) discutere e deliberare sulla Relazione del Presidente;
- b) discutere e approvare i bilanci della Sezione;
- c) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nominare e revocare, per giusta causa, l'Organo di controllo;
- e) nominare e revocare, per giusta causa, il Revisore dei conti;
- f) eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale;
- g) discutere e deliberare su ogni altro argomento, relazione o proposta ad essa sottoposti dagli altri organi sociali o dai soci presenti;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- l) deliberare in ordine alla proposta di radiazione del Socio;

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su richiesta del Presidente, oppure del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, o di almeno 1/5 dei Soci aventi diritto di voto o dell'Organo di controllo.

La richiesta deve contenere obbligatoriamente l'indicazione dell'argomento da trattare. L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento, sarà diramato, a mezzo posta ordinaria o elettronica, con almeno otto giorni di anticipo.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) approvare le modifiche dello Statuto interno;
- b) deliberare lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione della Sezione nei casi, con le modalità e le procedure stabilite dallo Statuto Nazionale, dal presente Statuto e dai provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale;
- c) deliberare in ordine alle questioni proposte dai richiedenti l'Assemblea stessa.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di non meno di 5 e non più di 15 soci eletti dalla Assemblea dei Soci che ne determina di volta in volta il numero. Si applica l'art.2382 del Codice Civile. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio rimane in carica, comunque, fino al suo rinnovo. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di iscrizione alla UILDM.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

In caso di dimissioni, morte o decadenza, il componente viene surrogato dal primo dei non eletti: a parità di voti, subentra il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. Alle sedute del Consiglio Direttivo può partecipare l'Organo di controllo o il Revisore dei conti, con diritto di parola, ma senza diritto

Nicola P. P. P.

11

di voto. Nel caso vengano a mancare oltre la metà dei componenti del C.D. si avrà la decadenza dell'intero organo, che dovrà essere rinnovato dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato, in via d'urgenza, su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o su richiesta dell'Organo di controllo o del Revisore dei conti, con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.

Il Consiglio Direttivo è valido se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente della Sezione;
 - b) nominare, tra i propri componenti, i Vice Presidenti (fino a un massimo di due), il Segretario e il Tesoriere della Sezione;
 - c) adottare il bilancio d'esercizio (o consuntivo) e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - d) adottare tutti i provvedimenti di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Sezione;
 - e) adottare ogni altro provvedimento su materie e questioni non espressamente attribuite ad altri organi della Sezione;
-
- f) proporre le modifiche dello Statuto interno;
 - g) proporre agli Organi Nazionali della UILDM l'adozione di sanzioni disciplinari;
 - h) deliberare la convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel R.U.N.T.S. o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Sezione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti dei presenti.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione alle condizioni stabilite dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Generale UILDM.

Spetta al Presidente:

- a) stabilire l'ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio Direttivo;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione;
- d) coordinare i soci, i volontari e gli eventuali collaboratori retribuiti nello svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statuari;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione e degli eventuali enti ed organizzazioni partecipate;
- f) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sentito il parere del Tesoriere;
- g) convocare l'Assemblea dei soci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato in via d'urgenza dal Vice Presidente più anziano di iscrizione all'Associazione o, in mancanza, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente ed al reintegro numerico del Consiglio medesimo.

ART. 13 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegati. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione ne svolge tutte le funzioni.

ART. 14 - IL SEGRETARIO

Compete al Segretario della Sezione:



Nicola P. P. P.

a) la tenuta dei libri sociali;

b) la regolare convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli Organi sociali;

c) la tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'Associazione.

Il Segretario collabora con il Presidente al disbrigo delle attività di gestione della Associazione.

ART. 15 - IL TESORIERE

Compete al Tesoriere:

- a) predisporre i bilanci e le relazioni che li accompagnano;
- b) tenere i rapporti con l'Organo di controllo e/o col Revisore dei conti;
- c) provvedere alla gestione delle entrate e delle spese, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) controllare il sistema amministrativo-contabile della Sezione in modo che venga assicurata economicità, correttezza e trasparenza della gestione.

ART. 16 - L'ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30-comma 2 D.Lgs.117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di

Controllo monocratico o collegiale formato da soggetti scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma 2

Codice Civile. Ad essi si applica l'art. 2399 Codice Civile.

L'Organo di Controllo esercita le funzioni di cui all'art.30 commi 6-7 e 8 D.Lgs 117/2017.

La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

ART. 17 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31-comma 1 D.Lgs 117/2017 o, in difetto di tali presupposti,

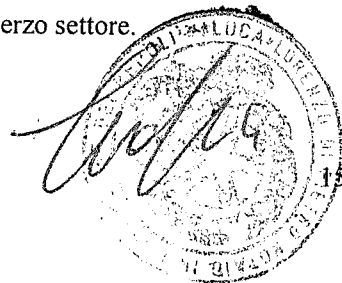
quando sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro.

ART. 18 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), dei quali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero), sono destinati a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili, dalle quote di partecipazione in altri soggetti giuridici che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da beni mobili acquistati dalla Sezione o conferiti da altre strutture territoriali o nazionali dell'Associazione e/o da altri enti o persone fisiche e da eventuali avanzi netti di gestione;
- dalle quote associative, una volta detratte le parti spettanti ad altre strutture (cfr. art. 13 c - comma 2 - lett. c - Statuto Nazionale UILDM);
- dai redditi dei beni patrimoniali dell'Associazione che la Sezione gestisce a titolo di comodato, detratte le relative spese di gestione;
- dalle somme derivanti da elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti testamentari, sottoscrizioni, raccolte fondi, nonché eventuali proventi ed introiti che possono essere realizzati nell'esercizio delle sue attività, dei quali la Sezione venga legalmente in possesso;
- da ogni altro tipo di entrate e di beni ammessi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
- da contributi pubblici e privati;
- da rimborsi da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Nicola Pphelre



È piena facoltà della Sezione stabilire le modalità di raccolta di fondi da destinare alle proprie finalità, tenendo conto delle delibere nazionali, delle norme sulla trasparenza e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

È compito del Consiglio Direttivo evitare che modalità e forme di raccolta dei fondi possano essere lesive della dignità delle persone con disabilità o della UILDM.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti. La gestione del patrimonio dell'associazione è in capo agli organi dell'associazione stessa; eventuali alienazioni sono proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate dall'assemblea.

ART. 19 – GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio sociale e le risorse economiche sono utilizzati dalla Sezione, in piena autonomia, per il perseguimento degli scopi indicati all'art. 3, nel rispetto dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM e in conformità alle deliberazioni e direttive impartite dagli Organi sociali della Sezione.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM

ART. 20 – BILANCI E NORME DI GESTIONE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio annuale è tenuto secondo le indicazioni dello Statuto Nazionale, del Regolamento Generale e dei provvedimenti degli organi della UILDM nazionale. Il bilancio di esercizio annuale è tenuto in base ai principi contabili, composti di una parte economica e di una parte patrimoniale.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e in quelle ad esse direttamente connesse; non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte

dalla legge.

Le entrate sono destinate a sostenere le finalità statutarie dell'Associazione. Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e in quelle ad esse direttamente connesse. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 3. /comma 3, a seconda dei casi, o nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Tutti i proventi derivanti da attività ammesse sono destinati esclusivamente a sostenere le finalità statutarie.

ART.20 bis BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, la Sezione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 21 - SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE, CESSAZIONE.

Lo scioglimento, l'estinzione, o la cessazione della Sezione viene deliberato dall'assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei soci iscritti.

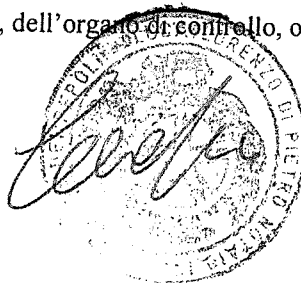
In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), alla UILDM nazionale O.d.V o, in mancanza, ad altro E.T.S. che persegue finalità simili e operante nello stesso ambito territoriale della Sezione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Per il parere, si applica la procedura di cui all'art 9, secondo periodo Codice del Terzo Settore.

ART.22-LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Libro dei volontari



Nicola Ghera

ART. 23 – CLAUSOLA ARBITRALE E NORME FINALI

Ogni eventuale controversia comunque relativa ai presenti patti sociali (comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra e parti in via bonaria di definizione, sarà sottoposta al Collegio Nazionale Probiviri, competente a norma dell'art 21-b commi 3 e 6 Statuto Nazionale UILDM

ART. 24 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale e al Regolamento Generale UILDM e alle disposizioni di legge in materia di Organizzazioni di Volontariato e di E.T.S.